

## **TI\_GERICHTE 12.2009.218 vom 23. August 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2009.218](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.218)

FR: TI\_GERICHTE 12.2009.218 du 23 août 2010

IT: TI\_GERICHTE 12.2009.218 del 23 agosto 2010

### **Regeste**

Posta Svizzera - competenza giurisdizionale civile

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.08.2010 12.2009.218

Posta Svizzera - competenza giurisdizionale civile

Incarto n. 12.2009.218 Lugano 23 agosto 2010 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Grisanti (giudice supplente) segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.253 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 28 aprile 2009 da AP 1 rappr. dall' RA 1 contro AO 1 rappr. dall' RA 2 con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 11'396.75 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Bern-Mittelland; e ora sull'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito, sollevata dalla convenuta con la risposta di causa, che il Pretore con decreto 26 novembre 2009 ha accolto respingendo con ciò la petizione senza entrare nel merito della lite; appellanti gli attori con atto di appello 3 dicembre 2009, con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare ricevibile la petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre la convenuta, con osservazioni 4 gennaio 2010, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritenuto in fatto e in diritto : 1. Con petizione 28 aprile 2009 AP 1 hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il risarcimento dei danni e del torto morale da loro subiti a seguito dell'agire illecito di una (ex) dipendente della convenuta che all'epoca dei fatti lavorava presso l'ufficio postale di \_\_\_\_\_ e che il 20 agosto 2007 si è indebitamente appropriata dell'importo di fr. 28'816.- che era stato da loro versato allo sportello per il pagamento delle imposte federali dirette dell'anno 2006. Sebbene AO 1 abbia provveduto, il 25 luglio 2008, a versare all'Ufficio esazioni e condoni l'importo sottratto, con la petizione in rassegna gli attori pretendono la rifusione delle spese legali, degli interessi di mora, del torto morale e degli incomodi avuti per un importo complessivo di fr. 11'396.75 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2010, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Bern-Mittelland. La convenuta si è opposta alla petizione, sollevando tra l'altro l'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito. 2. Con il decreto qui impugnato il Pretore ha accolto l'eccezione e ha di conseguenza respinto la petizione senza entrare nel merito della lite, caricando agli attori gli oneri processuali e le ripetibili per complessivi fr. 1'500.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità della parte convenuta non poteva essere fondata sulle norme

del CO (art. 41 segg.) e che l'esame delle pretese risarcitorie sfuggiva alla competenza del giudice ordinario per rientrare nella competenza delle istanze previste dalla legge sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958 (LResp; RS 170.32) cui rinvia l'art. 16 cpv. 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (LOP; RS 783.1).

3. Con l'appello che qui ci occupa gli attori chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'eccezione di incompetenza giurisdizionale e di dichiarare con ciò ricevibile la petizione. Nel censurare la valutazione del primo giudice, osservano che l'art. 16 cpv. 2 LOP rinvia sì alla LResp, ma solo in via subordinata, ovvero solo nella misura in cui le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti. Ed è esattamente quanto avverrebbe in concreto, quantomeno per la determinazione dell'autorità competente, dal momento che la legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO; RS 783.0), al suo art. 17, dichiara competenti i tribunali civili a giudicare le controversie tra AO 1 e i suoi clienti. A sostegno della loro tesi gli appellanti – che nel frattempo hanno prudenzialmente convenuto AO 1 anche dinanzi al Dipartimento federale delle finanze, con le medesime conclusioni e con la richiesta di sospendere la procedura fino ad evasione del presente appello - richiamano la volontà del legislatore così come emergerebbe dai lavori preparatori della LPO. Delle argomentazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

4. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, l'esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I giudici ordinari - giudici di pace, pretori e tribunale d'appello - devono pertanto esaminare se la vertenza che viene loro sottoposta sia o meno di natura civile, essendo loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di diritto pubblico (II CCA 9 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.50, 17 marzo 1999 inc. n. 12.98.211; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo, 2000, pag. 301). AO 1 (AO 1) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a \_\_\_\_\_ (art. 2 cpv. 1 LOP). I rapporti di servizio del personale della AO 1 sottostanno alla legislazione sul personale federale (art. 15 cpv. 1 prima frase LOP). Per contro, i rapporti giuridici tra AO 1 e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici (art. 16 cpv. 1 LOP). Per quanto queste ultime non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla LResp (art. 16 cpv. 2 LOP). In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della AO 1 (art. 16 cpv. 3 LOP). Da parte sua, la LPO, cui rinvia la LOP, all'art. 11 dispone che AO 1 definisce le condizioni generali per l'utilizzazione dei suoi servizi (cpv. 1) e per il resto dichiara applicabili le disposizioni del diritto privato (cpv. 3). Quanto alla protezione giuridica (Sezione 8), l'art. 17 stabilisce il principio per cui le controversie tra AO 1 e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili. Fanno eccezione le decisioni della AO 1 concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici che possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 18).

5. Nel caso di specie occorre determinare se la riserva operata dall'art. 16 cpv. 2 LOP in favore della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici faccia sì che la responsabilità della AO 1 per i danni causati dalla propria dipendente possa essere giudicata dai tribunali civili come invocano gli attori richiamandosi all'art. 17 LPO. Sorreggono questa tesi in particolare il tenore letterale e i lavori preparatori delle disposizioni in esame, ai quali è possibile far capo nella misura in cui – come in concreto - forniscono una risposta chiara

alla questione litigiosa e possono quindi esser d'aiuto al giudice per la sua risoluzione (DTF 135 III 483 consid. 5.1; 133 III 175 consid. 3.3.1; 132 III 707 consid. 2). Infatti, già nel Messaggio concernente la LOP e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni del 10 giugno 1996 il Consiglio federale indicava chiaramente, a commento dell'art. 16 del progetto, poi ripreso senza modifiche sostanziali dalle Camere federali, che „La responsabilità per l'utilizzazione delle prestazioni della AO 1 è regolata sulla base della legislazione sulle poste e della legislazione sui trasporti pubblici“ e che „A questo riguardo vengono applicate le norme di diritto civile sulla responsabilità [...]“, mentre „Negli altri casi la responsabilità della AO 1 è regolata in base alla legge sulla responsabilità [Lresp] o, come previsto nell'articolo 11 Lresp, in base alle disposizioni del Codice civile“ (FF 1996 III 1223). Ancora più esplicita appare al riguardo la versione tedesca: „Für die Benützung der Dienstleistungen der Post richtet sich ihre Haftung nach der Postgesetzgebung und der Gesetzgebung über den öffentlichen Verkehr. Dabei kommen die zivilrechtlichen Haftungsregelungen zur Anwendung [...]“ (in BBl 1996 1327). A ciò si aggiunge che il regime di diritto privato prevale per tutti i servizi della AO 1: sia per quelli liberi (art. 9 LPO) o quello universale (obbligatorio: art. 2 LPO) sia, in quest'ultimo caso, per il settore riservato (in esclusiva: art. 3 LPO) o quello non riservato (in concorrenza con gli operatori privati: art. 4 LPO; v. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna, 2002, nn. 218 e 237 in fine). AO 1 conclude in effetti con i suoi utenti dei veri e propri contratti di diritto privato. Il che spiega perché, fatta salva qualche eccezione (v. art. 18 LPO), la LPO dichiara competenti i tribunali civili a dirimere le controversie tra AO 1 e i suoi clienti (art. 17; Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2 a ed. 2001, pag. 157; Donzallaz, op. cit., nn. 229 e 242; cfr. pure il Messaggio concernente la LPO del 10 giugno 1996, in FF 1996 III 1141 segg., 1184). Pacifico è inoltre il nesso tra la (eventuale) responsabilità della convenuta e l'utilizzazione delle sue prestazioni da parte degli attori, ritenuto che il servizio universale della AO 1 comprende prestazioni del servizio postale come pure del traffico pagamenti (art. 2 cpv. 1 LPO). 6. Fatte queste premesse, il primo giudice non poteva, per i motivi che seguono, negare la propria competenza a statuire sulla vertenza. Nel fondare la responsabilità della Confederazione per il danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni senza riguardo alla colpa di quest'ultimo (art. 3 cpv. 1), la LResp precisa che quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione (art. 3 cpv. 2), benché il danneggiato non acquisisca in alcun caso diritto di azione contro il funzionario (art. 3 cpv. 3). Per il resto, in attuazione dell'art. 10 cpv. 1 LResp, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza alla LResp (RS 170.321) stabilisce che il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità competente a giudicare le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. Ora, dal momento che l'art. 16 cpv. 2 LOP – quale *lex specialis* ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LResp – dichiara applicabile la LResp solo in via sussidiaria, ovvero nella misura in cui le disposizioni segnatamente della LPO non dispongano altrimenti, e che la LPO sancisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni del diritto privato come pure la competenza dei tribunali civili, tale competenza deve necessariamente estendersi anche all'esame della (eventuale) responsabilità della AO 1 – che nel caso di specie è peraltro anche di natura contrattuale – per il danno cagionato dalla sua (ex) dipendente. In questo modo, la competenza del Dipartimento federale delle finanze è esclusa. Del resto, la competenza dei tribunali civili a statuire sulla (eventuale) responsabilità della Posta nel caso di specie si evince anche da un'interpretazione sistematica degli art. 16 e 17 LOP, entrambi inseriti nella Sezione 6 della LOP: „Rapporti

giuridici e responsabilità“. Difatti, l'art. 17 LOP – sostanzialmente in deroga alla regolamentazione dell'art. 2 cpv. 1 ordinanza alla LResp - prevedeva, in applicazione delle regole generali della procedura civile, la competenza del foro generale presso la sede della AO 1 per le azioni proposte contro di essa (cpv. 1) e riservava un foro speciale, non esclusivo, presso la sede delle sue succursali per le azioni riguardanti i loro affari (cpv. 2; RU 1997 2465, 2468 nonché FF 1996 III 1224, 1272). Ora, sebbene questo disposto sia nel frattempo stato abrogato, ciò è avvenuto solo a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge sul foro (LForo; v. allegato n. 22 LForo) che, vale la pena rammentare, fatte salve le eccezioni – che non ricorrono in concreto - dell'art. 1 cpv. 2 LForo, ha riunito in un ordinamento esaustivo le norme di diritto federale relative alla competenza per territorio in materia civile (art. 1 cpv. 1 LForo; cfr. Müller/Wirth, Gerichtsstandsgesetz, n. 41 ad art. 1). 7. Non è per contro atto a modificare questa valutazione l'osservazione dell'appellata – incontestata e tratta dal Messaggio concernente la LOP e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni (e non dal Messaggio concernente la LPO, come invece erroneamente indicato) – secondo cui la regolamentazione sulla responsabilità finanziaria del personale non avrebbe di fatto subito alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore della LOP (FF 1996 III 1223). Questa constatazione non invalida infatti le suesposte considerazioni relative alla responsabilità della AO 1 – nei confronti della clientela - per l'utilizzazione delle sue prestazioni, ma si limita di fatto ad esplicitare l'impossibilità – peraltro incontestata – di un'azione diretta del danneggiato nei confronti del personale della AO 1 (art. 16 cpv. 3 LOP) e a subordinare il diritto di regresso della AO 1 alla LResp e, quindi, all'esistenza di una azione intenzionale o gravemente negligente dell'agente responsabile (art. 7 LResp; FF 1996 III 1223; per quanto concerne invece il nuovo progetto di revisione totale della LOP che prevede di escludere espressamente l'applicabilità della LResp, cfr. il relativo Messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009, in FF 2009 4573, 4602). 8. Ne discende che la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccitata dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia. Le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'396.75, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali (fr. 500.-) e le indennità alle parti di primo grado (fr. 1'000.-) devono tuttavia essere ridotte, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite (II CCA 31 maggio 2006 inc. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111, 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG pronuncia: I. L'appello 3 dicembre 2009 di AP 1 è accolto. Di conseguenza il decreto 26 novembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformato: 1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr. 500.- per ripetibili. II. Il fascicolo processuale è rinviato al Pretore per il proseguimento dell'istruttoria e il giudizio sul merito della causa. III. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- totale fr. 300.- sono poste a carico della AO 1 che verserà agli appellanti complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello. . IV. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.